

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1051

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati MANCINI, DI NARDO, LENOCI, PRINCIPE, MOGLIACCI

Presentata il 14 aprile 1959

Disposizioni a favore del personale volontario delle ricevitorie del lotto

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 febbraio 1958, n. 40, agli articoli 2, 3, 4 stabilisce le norme per l'effettuazione del concorso interno per la copertura dei posti vacanti di aiuto ricevitore delle ricevitorie del lotto. I posti sono conferiti mediante concorso interno, in forza dell'articolo 2, ai commessi avventizi e al personale volontario.

Senonchè mentre i commessi avventizi sono ammessi al concorso, siano essi provvisti o meno del titolo di studio prescritto, e alla sola condizione che siano forniti della licenza di scuola elementare e abbiano compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 55, il personale volontario invece per partecipare al concorso deve essere fornito di un titolo di studio superiore, cioè della licenza di scuola media inferiore; deve aver compiuto i 18 anni ma non oltrepassato il 30° anno di età; infine a detto personale non può essere conferito più di un decimo dei posti messi a concorso.

In sostanza la legge n. 40 ha adottato un criterio nei confronti del personale volontario che è eccessivamente discriminatorio e che peraltro non trova fondata giustificazione.

Non può obiettarsi infatti che il maggior beneficio accordato ai commessi avventizi trova giustificazione nella considerazione che esplicano essi da più tempo mansioni proprie degli aiuto ricevitori, laddove il personale volontario presta servizio in soprannumero con carattere di tirocinante, poichè occorre

tener presente che il personale volontario è pur sempre autorizzato dalle Intendenze di Finanza ad esplicare la proprie mansioni e che esso presta la propria opera a volte neppure retribuita dal gestore.

Nella prima applicazione della legge n. 40, la difformità di trattamento attuata per una categoria di personale nei confronti dell'altra, è divenuta assai palese.

Si è verificato, infatti, che parecchi aspiranti aiuto-ricevitori volontari, i quali per anni avevano prestato attività — molto spesso neppure retribuita — al solo scopo di garantirsi mediante tale tirocinio una maggiore sicurezza di lavoro, si sono visti preclusa ogni possibilità di partecipare ai concorsi interni per aver superato il 30° anno di età, o anche perchè privi del titolo di studio ad essi soltanto richiesto.

Di fronte ad una situazione di fatto, della quale non è necessario, fra l'altro, sottolineare l'aspetto umano, sembra a noi che — pur mantenendo la limitazione dei posti conferiti al personale volontario in ragione di un 10 per cento del totale dei posti messi a concorso — non sussistano ragioni che ostino a una modifica dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40.

La presente proposta di legge intende appunto — onorevoli colleghi — stabilire per la partecipazione del personale volontario ai concorsi interni gli stessi requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge n. 40 ai commessi avventizi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, è sostituita dalla seguente:

« *b*) al personale volontario che, debitamente autorizzato dalla Intendenza di Finanza, presta servizio nelle ricevitorie del lotto con retribuzione a carico del gestore, a condizione che sia provvisto della licenza della scuola elementare e abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 55° ».